



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 28/10/2022 alle ore 10.30 , presso il salone Padre Polino in via Piave n°1/a, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione 'ANTEAS S. Girolamo.', codice fiscale 90010000355, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto dell'associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n° 117
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti n.56 soci, di cui 17 in presenza e 39 per delega.

Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. Danillo Gualtieri e da Segretario il socio sig.ra Luisa Tanferri.
Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa brevemente i soci delle novità introdotte dalla nuova normativa (D.Lgs n.117/2017 Codice del Tezo Settore) e fa presente che le associazioni già iscritte al Registro Regionale del Volontariato per passare di diritto nell'ambito del RUNT (Registro Unico Nazionale degli Enti del Tezo Settore), devono modificare il proprio statuto in base alle prescrizioni introdotte dal Codice del Tezo Settore. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 , n. 117

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, con voti favorevoli all'unanimità, di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.
L'assemblea autotitola il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n.117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

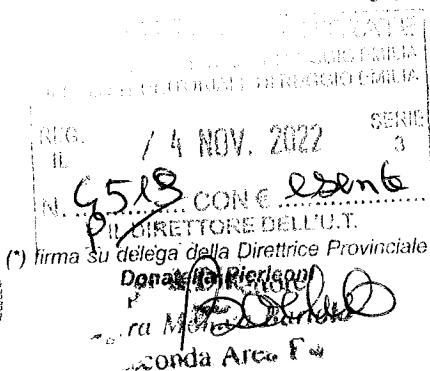
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.15.

Il Segretario

Luisa Tanferri

Il Presidente

Danillo Gualtieri



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale

Donatella Pierleoni

ra Maria...

Seconda Area F...

STATUTO

dell'ANTEAS S. Girolamo ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. ANTEAS S. Girolamo ODV, è un Ente di Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore – per quanto dallo stesso non previsto e compatibile - e in particolare della normativa in materia di organizzazioni di volontariato.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo I "delle organizzazioni di volontariato", delle norme del presente Statuto, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. ANTEAS S. Girolamo ODV è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Guastalla in via Ugo Foscolo n°3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Guastalla non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. È facoltà dell'Associazione aprire sezioni locali.
5. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare l'affiliazione ad Associazioni Nazionali. La revoca dell'affiliazione è di competenza dell'Assemblea dei Soci.
6. ANTEAS S. Girolamo ODV, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia affiliata all'ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità, anche ai sensi delle peculiari norme in materia del Codice del Terzo Settore e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 41. Parimenti è socia affiliata del relativo livello regionale dell'ANTEAS e di quello provinciale, se costituito.
7. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANTEAS, l'ANTEAS S. Girolamo ODV accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.
8. ANTEAS S. Girolamo ODV, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ANTEAS - è riconosciuta quale livello di articolazione territoriale della medesima ANTEAS.

Art. 2 - Valori e finalità sociali



1. ANTEAS S. Girolamo ODV è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
2. ANTEAS S. Girolamo ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative che vedono la persona protagonista, valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.
3. ANTEAS S. Girolamo ODV si propone, inoltre, di:
 - promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
 - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
 - promuovere le relazioni intergenerazionali;
 - sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
 - diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
 - promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli – secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
 - promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
 - promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
 - sviluppare la pratica sportiva per il benessere psicofisico e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
 - la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale;
 - la messa in rete con le organizzazioni di volontariato.

Art. 3 – Attività sociali

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, ANTEAS S. Girolamo ODV esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- A. Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale nr.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni [lett. c), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore];
- B. Educazione, istruzione sociale di interesse e formazione professionale (legge 53 del 28 marzo 2003) nonché le attività culturali con finalità educative [lett. d), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore];
- C. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991 Nr. 281 [lett. e), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore];
- D. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 nr. 42 e successive modificazioni [lett. e), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore];
- E. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore];
- F. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lett. l), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore];
- G. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [lett. r), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore];
- H. Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 nr.166 e successive modificazioni o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [lett. u), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore];
- I. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [lett. v), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore];
- J. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 nr. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 nr. 244 [lett. w), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore];

- K. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [lett. z), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore].

ANTEAS S. Girolamo ODV può anche svolgere attività di:

- a. Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, anche in risposta a bandi e avvisi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
 - b. Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
 - c. Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - d. Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.
2. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.
3. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del D.Lgs 117/2017.
4. I soci volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 117/2017 e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 4 – Soci

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto, acquisendo anche la qualifica di Soci Ordinari ANTEAS, accettando i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali.

2. E' compito del Consiglio Direttivo, esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso.
3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.
6. La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.
7. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

9. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Art. 5- Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, tramite richiesta scritta al Presidente che è tenuto a dare seguito entro 30 giorni.

2. I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di Socio si perde per:
2. a) recesso o decesso;
3. b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo dopo un anno ed avere effettuato almeno un sollecito per la normalizzazione della posizione. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dal sollecito;
4. c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato: I. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; II. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.
5. La perdita della qualifica di associato prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.
6. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
7. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

8. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro soci.
9. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Organi sociali

1. Sono Organi dell'ANTEAS S. Girolamo ODV:
- L'Assemblea dei Soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
4. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
5. Non può essere nominato componente degli organi dell'ANTEAS S. Girolamo ODV, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'ANTEAS S. Girolamo ODV hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con la domanda di iscrizione e il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione all'Assemblea dei Soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
8. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà, di norma, con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
9. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.
10. L'Assemblea ordinaria dei Soci ha i seguenti compiti:
 - a. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. Approva il bilancio;
 - c. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d. Delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
 - e. Delibera sulla riezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;

- f. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- h. Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- i. Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

11. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
12. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
13. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
14. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
3. Nel caso in cui vengano a mancare oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.
4. Il Consiglio Direttivo:

- Elegge con scrutinio segreto, al suo interno, e revoca il Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
 - Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Predisporre bilancio o rendiconto;
 - Stabilisce l'entità della quota associativa annuale
 - Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.
 - Coordinare i lavori e l'azione dell'associazione e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;
 - Proporre al Consiglio Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative e vigila sulla loro realizzazione;
 - Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni;
 - Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.



7. Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
8. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
9. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
5. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Incompatibilità

1. Il Presidente dell'ANTEAS S. Girolamo ODV è incompatibile:

- a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
 - b) con responsabilità di direzione nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari; con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'Associazione è immediata nel momento in cui si verificano.

Art. 12 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ANTEAS S. Girolamo ODV - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' fatto divieto ad ANTEAS S. Girolamo ODV di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - Quote e contributi degli associati;
 - Contributi dai privati;
 - Eredità, donazione e legati;

- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività, programmi e progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'ANTEAS S. Girolamo ODV nei termini di legge;
- Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. L'ANTEAS S. Girolamo ODV ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 14 - Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
3. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
4. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 15 – Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'ANTEAS S. Girolamo ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto obbligo all'ANTEAS S. Girolamo ODV di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Art.16 Disposizioni transitorie finali

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.